

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 5 marzo 2022


SI PUBBLICA IL SABATO


DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE	REGIONE TOSCANA
<p>LEGGE REGIONALE 28 luglio 2021, n. 20.</p> <p>Norme in materia di soccorso alpino e speleologico. (22R00025) Pag. 1</p>	<p>LEGGE REGIONALE 2 agosto 2021, n. 26.</p> <p>Ulteriori misure urgenti per il conseguimento dei valori limite giornalieri per il materiale particolato PM10, previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, di attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente. Modifiche alla l.r. 74/2019. (22R00055) . Pag. 6</p>
<p>REGIONE LIGURIA</p> <p>LEGGE REGIONALE 4 agosto 2021, n. 12.</p> <p>Assestamento al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2021-2023. (22R00043) Pag. 3</p>	<p>LEGGE REGIONALE 3 agosto 2021, n. 27.</p> <p>Valorizzazione del patrimonio storico - culturale intangibile e della cultura popolare della Toscana. Disciplina delle rievocazioni storiche regionali. (22R00056)..... Pag. 10</p>
<p>LEGGE REGIONALE 9 agosto 2021, n. 13.</p> <p>Impostazione delle misure finalizzate all'attuazione della ripresa e resilienza ligure. (22E00044)..... Pag. 3</p>	<p>REGIONE SICILIA</p> <p>LEGGE 29 luglio 2021, n. 20.</p> <p>Legge regionale per l'accoglienza e l'inclusione. Modifiche di norme. (22R00035) Pag. 12</p>
<p>REGIONE EMILIA-ROMAGNA</p> <p>LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2021, n. 21.</p> <p>Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024. (22R00041)..... Pag. 4</p>	





REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2021, n. 20.

Norme in materia di soccorso alpino e speleologico.*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 30S3 del 29 luglio 2021)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Riconoscimento e potenziamento del soccorso alpino e speleologico piemontese*

1. La regione riconosce e promuove il valore di solidarietà sociale e la funzione di servizio di pubblica utilità del soccorso alpino e speleologico piemontese del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, di seguito denominato SASP - CNSAS.

2. La regione, in conformità alla legge 21 marzo 2001, n. 74 (Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico), riconosce e promuove l'attività del SASP - CNSAS rivolta:

a) alla prevenzione e alla vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attività speleologiche e speleosubacquee e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, comprese le attività professionali o lavorative svolte in ambiente montano, ipogeo, impervio e ostile del territorio regionale;

b) al soccorso degli infortunati, dei pericolanti, dei soggetti in imminente pericolo di vita e a rischio di evoluzione sanitaria, alla ricerca e al soccorso dei dispersi e al recupero dei caduti nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio regionale. Restano ferme le competenze e le attività svolte da altre amministrazioni o organizzazioni operanti allo stesso fine; nel caso di intervento di squadre appartenenti a diversi enti ed organizzazioni, la funzione di coordinamento e direzione delle operazioni sullo scenario incidentale è assunta dal responsabile del CNSAS;

c) alla ricerca e al soccorso in caso di emergenze o calamità inquadabili come attività di protezione civile nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e degli obblighi di legge previsti;

d) al sostegno agli organi regionali competenti per garantire sicurezza ed efficacia nelle operazioni di monitoraggio e valutazione dei rischi ambientali, nei limiti delle proprie competenze istituzionali e degli obblighi di legge previsti;

e) al sostegno agli organi regionali competenti per garantire sicurezza ed efficacia nelle operazioni di recupero carcasse bestiame, nei limiti delle proprie competenze istituzionali e degli obblighi di legge previsti.

Art. 2.*Rapporti con il servizio sanitario regionale. soccorso ed elisoccorso*

1. La regione, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 74/2001, si avvale del SASP - CNSAS per l'attuazione degli interventi di soccorso, ricerca, recupero e trasporto sanitario in ambiente montano, ipogeo e in ogni altro ambiente ostile ed impervio del territorio regionale. Il SASP - CNSAS opera all'interno del sistema di emergenza sanitaria territoriale 118 regionale. Il coordinamento globale delle operazioni di soccorso resta in capo alle centrali di competenza del sistema di emergenza sanitaria territoriale 118 regionale; le operazioni tecniche sullo scenario incidentale sono gestite dal SASP - CNSAS, in stretto coordinamento con il sistema di emergenza regionale.

2. Fermo restando il ruolo di coordinamento in capo alla regione nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria, l'azienda sanitaria delegata dalla giunta regionale regola i rapporti con il SASP - CNSAS mediante apposita convenzione, nel rispetto di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria e di emergenza) e secondo quanto previsto all'art. 6.

3. Nell'ambito del servizio di elisoccorso regionale, il sistema di emergenza sanitaria territoriale 118 regionale, con le aziende sanitarie regionali competenti, si avvale del SASP - CNSAS per le attività atte al soccorso degli infortunati, dei pericolanti, dei dispersi, dei soggetti in imminente pericolo di vita e al recupero dei caduti nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie, nonché per le attività di cui all'art. 1, comma 2, lettera *b)*, per le quali le competenti centrali operative del 118 regionali dispongono anche l'utilizzo del mezzo aereo del servizio di elisoccorso regionale o richiedono l'intervento di altro mezzo aereo in base alla tipologia di missione di soccorso.

4. Le aziende sanitarie regionali competenti si avvalgono di tecnici messi a disposizione dal SASP-CNSAS tramite idonee convenzioni stipulate con il SASP - CNSAS stesso, definendo le modalità di impiego di tecnici titolati dal SASP - CNSAS presso le basi di elisoccorso e le centrali operative. Tali convenzioni disciplinano anche la formazione e l'aggiornamento tecnico volto all'utilizzo di materiale alpinistico e alla sicurezza durante le operazioni di soccorso in ambiente impervio.



Art. 3.

Rapporti con la protezione civile regionale

1. SASP - CNSAS collabora con la competente struttura regionale in materia di protezione civile per attività in ambiente montano e ipogeo ed in ogni altro ambiente impervio e ostile del territorio regionale con richiesta di competenza tecnica, mediante la stipula di apposite convenzioni aventi ad oggetto attività formative ed addestrative ricadenti nell'ambito di competenza e concorre al soccorso, in caso di eventi calamitosi, in cooperazione con le strutture di protezione civile, anche in ambito *extra* regionale, ove richiesto e necessario, secondo le direttive del CNSAS.

2. Entro il 30 ottobre di ogni anno, il SASP - CNSAS presenta alla regione i programmi di attività per l'anno successivo.

3. L'attività di soccorso di carattere non sanitario del SASP - CNSAS nell'ambito regionale si svolge, oltre che attraverso le squadre di valle, anche mediante l'utilizzo di aeromobili pubblici e privati con la stipula di convenzioni con enti pubblici e privati, autorizzati a svolgere servizi di volo aereo e in possesso delle licenze e autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

Art. 4.

Rete radio

1. La regione favorisce la dotazione in capo al SASP - CNSAS di una rete radio tecnicamente aggiornata, efficiente e in grado di integrarsi con quella delle centrali operative del sistema di emergenza sanitaria territoriale 118 regionale quando il SASP - CNSAS agisce in regime di convenzione ai sensi dell'art. 2, comma 2. A tal fine la regione promuove altresì le opportune intese fra il SASP - CNSAS e gli enti locali e i soggetti privati gestori di servizi pubblici per la stipula di convenzioni per la concessione in comodato d'uso e in locazione delle rispettive postazioni ospitanti ponti radio, comprensive di alloggiamento ed alimentazione.

2. La regione, al fine di incrementare la sicurezza dei frequentatori delle aree montane, favorisce la realizzazione e il mantenimento in capo al SASP - CNSAS di una rete radio di chiamata di emergenza sul territorio montano regionale.

Art. 5.

Prestazioni

1. Gli interventi di soccorso ed elisoccorso di carattere sanitario, comprensivi di recupero e trasporto, devono considerarsi come prestazioni a carico del servizio sanitario nazionale se effettuati nei limiti di quanto disposto dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992.

2. I costi, le eventuali compartecipazioni e gli addebiti relativi al sistema di compensazione della mobilità sanitaria interregionale sono stabiliti ai sensi dell'art. 52 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012).

Art. 6.

Finanziamento e agevolazioni alle attività del SASP - CNSAS

1. La regione finanzia annualmente le spese per l'erogazione dei servizi garantiti dal SASP - CNSAS e le spese di funzionamento della struttura ad essi direttamente collegate, secondo i contenuti e le modalità definiti nelle convenzioni.

2. La regione favorisce l'espletamento delle attività istituzionali del SASP - CNSAS attraverso ulteriori forme di agevolazione da definire con specifico atto.

3. La giunta regionale regola i rapporti con il SASP - CNSAS mediante convenzioni quadro a valenza triennale e relativi protocolli operativi oggetto di stipula da parte dei soggetti delegati.

Art. 7.

Abrogazione di norme

1. Il titolo IV della legge regionale 30 maggio 1980, n. 67 (Interventi per il turismo alpino e speleologico) è abrogato.

Art. 8.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 9.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, 28 luglio 2021

CIRIO

(Omissis)

22R00025



REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 4 agosto 2021, n. 12.

Assestamento al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2021-2023.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I - Anno 52 - n. 12 del 5 agosto 2021)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Residui attivi e passivi

1. I dati presunti, relativi ai residui attivi e passivi riferiti alla chiusura dell'esercizio finanziario 2020, riportati, rispettivamente, nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio 2021, sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2020. Le differenze tra l'ammontare dei residui definitivi dell'esercizio finanziario 2021 e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2021 sono evidenziate nell'apposito allegato alla presente legge. L'importo dei residui attivi e passivi iniziali al 1° gennaio 2021 è il seguente:

residui attivi: euro 1.744.798.482,35;

residui passivi: euro 1.550.479.165,39.

(Omissis).

Art. 12.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 4 agosto 2021

Il Presidente: TOTI

(Omissis).

22R00043

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2021, n. 13.

Impostazione delle misure finalizzate all'attuazione della ripresa e resilienza figure.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I - Anno 52 - n. 13 dell'11 agosto 2021)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Flessibilità contabile del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC).

1. Al fine di assicurare un'efficiente programmazione finanziaria correlata agli interventi la cui attuazione è attribuita alla Regione Liguria dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui al regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, che integra con risorse nazionali gli interventi del PNRR, le disposizioni di cui all'art. 4, comma 14-bis, della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2017) e successive modificazioni e integrazioni, sono estese, previa comunicazione alla I Commissione consiliare permanente dello schema di deliberazione, alle occorrenti variazioni di bilancio per l'allocatione alle missioni e programmi di destinazione degli stanziamenti sia di parte corrente sia di parte conto capitale relativi alle assegnazioni per i citati interventi.

(Omissis).

Art. 20.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.



È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 9 agosto 2021

p. Il Presidente
TOTI
Il Vice Presidente
PIANA

(*Omissis*).

22E00044

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2021, n. 21.

Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024.

(*Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima - n. 370 del 28 dicembre 2021*).

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

Art. 1.

Stati di previsione delle entrate e delle spese

1. Per l'esercizio finanziario 2022 sono rispettivamente previste entrate di competenza per 16.918.119.521,09 euro e di cassa per 17.542.583.637,25 euro e autorizzati impegni di spesa per 16.918.119.521,09 euro e pagamenti per 17.420.400.768,88 euro in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

2. Per l'esercizio finanziario 2023 sono rispettivamente previste entrate di competenza per 15.965.592.200,77 euro e autorizzati impegni di spesa per 15.965.592.200,77 euro in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

3. Per l'esercizio finanziario 2024 sono rispettivamente previste entrate di competenza per 15.687.607.704,45 euro e autorizzati impegni di spesa per 15.687.607.704,45 euro in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

Art. 2.

Allegati al bilancio

1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio:

a) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 1);

b) il riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2);

c) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3);

d) i prospetti recanti i riepiloghi generali delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 4);

e) il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (allegato 5);

f) il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 6);

g) il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione ed elenco analitico delle quote accantonate (a/1) (allegato 7);

h) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato (allegato 8);

i) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 9);

j) il prospetto dei limiti di indebitamento (allegato 10);

k) la nota integrativa (allegato 11) recante i riferimenti di cui ai successivi allegati 14 e 16;

l) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 12);

m) l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (allegato 13);

n) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito e con risorse disponibili (allegato 14);


o) l'elenco delle spese autorizzate con il bilancio 2022-2024 quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio (allegato 15);

p) l'elenco degli impegni assunti negli esercizi precedenti al 2016 finanziati mediante ricorso all'indebitamento (allegato 16).

Art. 3.

Fondo di riserva del bilancio di cassa

1. Il fondo di riserva di cassa destinato a far fronte al maggiore fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio 2022 è determinato per l'esercizio medesimo in euro 670.000.000,00.



Art. 4.

*Attuazione del titolo II
del decreto legislativo n. 118 del 2011*

1. Per l'attuazione del titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, con proprio atto, le variazioni inerenti alla gestione sanitaria per l'iscrizione delle entrate, nonché delle relative spese.

Art. 5.

*Rinuncia all'esecuzione
di crediti di modesta entità*

1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre la rinuncia ai crediti che la Regione vanta in materia di entrate di natura non tributaria, quando il costo delle operazioni di accertamento, riscossione e versamento sia valutato eccessivo rispetto all'ammontare delle singole partite di credito, ed a condizione che queste ultime non superino singolarmente la somma di euro 12,00.

Art. 6.

*Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui
e prestiti già autorizzati negli anni precedenti*

1. In applicazione dell'articolo 40, comma 2 del decreto legislativo n. 118 del 2011 è autorizzato, per l'anno 2022, il ricorso al debito, per far fronte ad effettive esigenze di cassa, fino all'importo complessivo di euro 627.866.889,72, a copertura del presunto disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2021 determinato dalla mancata stipulazione dei mutui autorizzati dall'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 13 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023) rideterminati dall'articolo 5 della legge regionale 29 luglio 2021, n.9 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023).

2. I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo del 4,5 per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dell'ammortamento di trenta anni.

3. È autorizzata a tal fine l'iscrizione degli stanziamenti necessari in appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e dell'entrata del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022.

4. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui e prestiti obbligazionari predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.

5. Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interessi dei mutui è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti. La Regione può dare in carico

al proprio tesoriere il versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate di ammortamento dei mutui alle scadenze stabilite.

6. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, trova la copertura nel bilancio di previsione, nell'ambito degli stanziamenti iscritti negli appositi capitoli di spesa, distinti per quota di rimborso di interessi e del capitale, afferenti alla Missione 50, Programmi 1 e 2.

7. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2024 trovano copertura con le successive leggi di bilancio.

8. Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui al comma 1 del presente articolo risultino meno onerose di quanto previsto al comma 6, o che le operazioni stesse in tutto od in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od

avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sull'entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio.

9. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale sia per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie.

Art. 7.

*Autorizzazione all'indebitamento per
il programma triennale degli investimenti*


1. Per l'attuazione del programma regionale degli investimenti è autorizzato il ricorso all'indebitamento rispettivamente per euro 79.766.474,69 nel 2022, euro 77.292.631,58 nel 2023 ed euro 119.300.000,00 nel 2024, nel rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti in materia, con particolare riferimento all'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione), nel rispetto dell'articolo 3, commi da 16 a 21 bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'Legge finanziaria 2004') e dell'articolo 62 del decreto legislativo n.118 del 2011, nonché all'osservanza di quanto recato dall'articolo 62 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria).

2. I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo del 4,5 per cento annuo e per la durata non superiore alla vita utile dell'investimento.

3. È autorizzata a tal fine l'iscrizione degli stanziamenti necessari in appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e dell'entrata del bilancio di previsione 2022-2024.

4. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre l'indebitamento con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dal presente articolo.

5. Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interessi dei mutui è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per



tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti. La Regione può dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate di ammortamento dei mutui alle scadenze stabilite.

6. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo trova la copertura nel bilancio di previsione 2022-2024, nell'ambito degli stanziamenti iscritti negli appositi capitoli di spesa, distinti per quota di rimborso di interessi e del capitale, afferenti alla Missione 50 Debito pubblico - Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari e Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari.

7. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2024 trovano copertura con le successive leggi di bilancio.

8. Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui al comma 1 risultino meno onerose di quanto previsto al presente articolo, o che le operazioni stesse in tutto o in parte debbano essere dilazionate nel tempo, o avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sull'entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio.

9. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale sia per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie.

Art. 8.

Disposizioni relative all'accensione di anticipazioni di cassa

1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto l'accensione di anticipazioni di cassa per fronteggiare temporanee deficienze di cassa, disponendo nello stesso atto le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2022.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 28 dicembre 2021

BONACCINI

(*Omissis*).

22R00041

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 2 agosto 2021, n. 26.

Ulteriori misure urgenti per il conseguimento dei valori limite giornalieri per il materiale particolato PM10, previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, di attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente. Modifiche alla l.r. 74/2019.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 71 del 6 agosto 2021).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere *c*) ed *l*), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 171 (Attuazione della direttiva 2001/81/CE relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'art. 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69);

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa);

Vista la legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112);

Vista la legge regionale 11 marzo 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente);

Vista la legge regionale 10 dicembre 2019, n. 74 (Disposizioni urgenti per il rispetto nel territorio della Toscana degli obblighi previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, di attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente);



Vista la deliberazione del Consiglio regionale 18 luglio 2018, n. 72 (Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente «PRQA»);

Visto il parere favorevole con raccomandazioni del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 20 luglio 2021;

Considerato quanto segue:

1. La Commissione europea ha avviato due procedure di infrazione:

la procedura di infrazione n. 2014/2147 (con deferimento alla Corte di giustizia dell'Unione europea, C-644/18 del 9 novembre 2018, con riferimento al materiale particolato PM10 che si è conclusa con la sentenza del 10 novembre 2020 che ha accertato la violazione della Direttiva 2008/50/CE);

la procedura di infrazione n. 2015/2043 (con deferimento alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, C-573-19 del 23 agosto 2019 per le violazioni del valore limite del biossido di azoto NO₂), ormai in fase di ricorso.

2. Con legge regionale n. 74/2019 sono state introdotte, nelle more della revisione del piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA), misure urgenti, rafforzative delle azioni dello stesso PRQA, da adottarsi con deliberazione della Giunta regionale, previo parere vincolante della commissione consiliare competente;

3. Tali misure prevedono, in particolare, l'istituzione di zone di limitazione alla circolazione dei veicoli maggiormente inquinanti nei territori dei comuni nei quali risulta superato il valore limite relativo al biossido di azoto (NO₂); limitazioni la cui attuazione è demandata, entro i termini stabiliti, alle amministrazioni comunali interessate, che adeguano i propri strumenti, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 9/2010;

4. Con sentenza del 10 novembre 2020 (causa C-644/18), la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha dichiarato che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti dal combinato disposto dell'art. 13 e dell'Allegato XI della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, avendo superato, nelle zone interessate dal ricorso, in maniera sistematica e continuata, dal 2008 al 2017, i valori limite, giornaliero e annuale, applicabili alle concentrazioni di PM10, evidenziando, tra l'altro, che il superamento risulta «tuttora in corso»; con la stessa sentenza la Corte di Giustizia ha accertato che la Repubblica italiana è venuta meno anche all'obbligo sancito dall'art. 23, in combinato disposto con l'allegato XV della direttiva 2008/50/CE, per non avere adottato misure appropriate per garantire il rispetto dei valori limite per il PM10 in tali zone e, in particolare, piani per la qualità dell'aria che prevedano misure appropriate affinché il superamento dei valori limite sia il più breve possibile;

5. La Regione Toscana è coinvolta nella procedura citata per il superamento del solo valore limite giornaliero di PM10 nella zona IT0907 «Prato-Pistoia» che, tuttavia, risulta conforme ai limiti previsti dalla normativa europea dal 2018 e nella zona IT0909 «Valdarno pisano e piana lucchese» che, invece, continua a registrare superamenti;

6. In particolare, nell'ultima edizione del progetto di ricerca PATOS (Particolato atmosferico in Toscana), è stato rilevato che la sorgente «combustione di biomasse» presso la stazione di LU -Capannori dà un contributo del 53 per cento durante i giorni di superamento, con valori di picco che raggiungono i 70 µg/m³ e con andamento temporale caratterizzato da una fortissima stagionalità, che comporta valori molto elevati durante la stagione fredda e che tendono a zero durante l'estate;

7. Ai sensi dell'art. 260, comma 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) occorre garantire la piena ottemperanza alla sentenza della Corte di Giustizia mediante l'integrazione della legge regionale n. 74/2019 con una disposizione volta a prevedere, nei territori dei comuni in cui non sono rispettati i valori limite previsti dal decreto legislativo n. 155/2010, limitazioni all'utilizzo di generatori di calore alimentati a biomasse, che non potranno, comunque, avere una classe di prestazione emissiva inferiore a «3 stelle» ai sensi del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186 (Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibile solide);

8. È altresì importante accompagnare le restrizioni con misure di incentivazione per la sostituzione degli impianti di riscaldamento civile a biomassa con impianti alternativi a basse emissioni, già previste dall'accordo di programma stipulato con il Ministero della transizione ecologica;

9. Specifici incentivi finalizzati a promuovere interventi per la qualità dell'aria, attraverso la sostituzione degli impianti termici alimentati a biomassa, sono stati appositamente istituiti con la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 97 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2021), che all'art. 13 autorizza la Giunta regionale ad erogare contributi ai comuni interessati da procedure di infrazione europee per il superamento dei valori relativi all'inquinamento atmosferico, prevedendo che la Giunta regionale stessa annualmente stabilisca, con deliberazione, le modalità di assegnazione delle risorse;

10. Al fine di assicurare la tempestiva attuazione delle misure previste dalla presente legge è inoltre necessario modificare ed integrare la disciplina dei poteri sostitutivi già prevista dalla legge regionale n. 74/2019, per estenderne l'attivazione ai sensi della legge regionale n. 88/1998, ai casi di mancato recepimento delle misure nei piani di azione comunale (PAC) e negli atti di pianificazione, nonché per introdurre, in analogia a quanto previsto dall'art. 13, comma 3-bis, della legge regionale n. 9/2010, una specifica fattispecie speditiva di potere sostitutivo affidata al Presidente della Giunta regionale, nei casi in cui i comuni non mettano in atto, nei termini e con le modalità previste, le misure recepite tra gli interventi strutturali dei PAC;

11. A causa del protrarsi dell'emergenza sanitaria in corso, che ha determinato oggettive difficoltà e rallentamenti nell'espletamento delle procedure di revisione degli strumenti di pianificazione e programmazione, si ritiene inoltre necessario prorogare al 31 dicembre 2022 il termi-



ne inizialmente fissato dalla legge regionale n. 74/2019 per adeguare il PRQA alle misure urgenti adottate dalla Giunta regionale;

12. Tenuto conto della necessità di provvedere urgentemente per garantire il rispetto degli obblighi europei relativi ai valori limite previsti dal decreto legislativo 155/2010, si dispone l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge:

Art. 1.

*Modifiche al preambolo
della legge regionale n. 74/2019*

1. Al punto 3 del preambolo della legge regionale 10 dicembre 2019, n. 74 (Disposizioni urgenti per il rispetto nel territorio della Toscana degli obblighi previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, di attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente), dopo le parole: «la Commissione europea ha deferito» sono aggiunte le seguenti «(Causa C-644/2018)».

2. Dopo il punto 3 del preambolo della legge regionale n. 74/2019 è inserito il seguente:

«3-bis. In data 10 novembre 2020, in riferimento alla causa C-644/2018, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha dichiarato inadempiente l'Italia:

per aver superato, in maniera sistematica e continuativa, i valori limite applicabili alle concentrazioni di particelle PM10, superamento che è tuttora in corso quanto al valore limite giornaliero a partire dal 2008 al 2017, venendo meno all'obbligo sancito dal combinato disposto dell'art. 13 e dell'allegato XI della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

per non aver adottato, a partire dall'11 giugno 2010, misure appropriate per garantire il rispetto dei valori limite fissati per le concentrazioni di particelle di PM10 venendo meno agli obblighi imposti dall'art. 23, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2008/50/CE, la quale prevede che i piani per la qualità dell'aria stabiliscano misure appropriate affinché il periodo di superamento dei valori limite sia il più breve possibile;».

3. Il punto 5 del preambolo della legge regionale n. 74/2019 è sostituito dal seguente:

«5. Dal 2018 la zona IT0907 "Prato-Pistoia" risulta aver rispettato i limiti di concentrazione previsti dalla normativa; mentre, nella zona IT0909 "Valdarno pisano e piana lucchese" permangono valori di PM10 con limiti di concentrazione al di sopra della soglia consentita dalla direttiva, limitatamente alla stazione di tipo urbana-fondo della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria, denominata LU-Capannori nella quale il valore limite giornaliero di 50 µg/m³, da non superare per più di 35 volte in anno, è stato superato numerose volte a partire dal 2010;».

4. Il considerato n. 6 del preambolo della legge regionale n. 74/2019 è sostituito dal seguente:

«6. Per le aree di superamento "Piana Lucchese" e "Prato- Pistoia", dai risultati del progetto di ricerca PATOS (Particolato atmosferico in Toscana) è emerso che la causa principale di tali superamenti è da ricercarsi nella combustione di biomasse, sia per il riscaldamento civile, sia come pratica di abbruciamento di sfalci e potature all'aperto; in particolare l'ultima edizione del progetto PATOS ha rilevato che la sorgente "combustione di biomasse", presso la stazione di LU-Capannori, nell'area di superamento "Piana Lucchese" contribuisce per una percentuale del 53 per cento durante i giorni di superamento, con valori di picco che raggiungono i 70 µg/m³ e con andamento temporale caratterizzato da una fortissima stagionalità, che comporta valori molto elevati durante la stagione fredda e che tendono a zero durante l'estate;».

5. Dopo il punto 7 del preambolo della legge regionale n. 74/2019 è inserito il seguente:

«7-bis. Il perdurare dei superamenti nell'area di superamento "Piana Lucchese", in particolare presso la stazione di LU-Capannori, rende necessario prevedere misure idonee ad assicurare l'ottemperanza a quanto stabilito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 10 novembre 2020 in riferimento alla causa (C-644/18), prevedendo, laddove non rappresentino l'unico sistema di riscaldamento, limitazioni all'utilizzo di generatori di calore alimentati a biomasse, ivi incluso il divieto di utilizzo, con una classe di prestazione emissiva inferiore a "3 stelle", ai sensi del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017 n. 186 (Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibile solide);».

6. Dopo il punto 7-bis del preambolo della legge regionale n. 74/2019 è inserito il seguente:

«7-ter. Con la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 97 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2021), la Regione ha stanziato tre milioni di euro nel triennio 2021 - 2023 per l'attuazione di interventi previsti nei piani di azione comunale (PAC) per i comuni oggetto della procedura di infrazione per il superamento dei valori limite in materia di inquinamento atmosferico;».

7. Nel punto 11 del preambolo della legge regionale n. 74/2019 le parole: «il limite» sono sostituite dalle seguenti: «il valore limite».

8. Il punto 16 del preambolo della legge regionale n. 74/2019 è sostituito dal seguente:

«16. Nonostante i positivi effetti prodotti dalle politiche regionali realizzate dal 2010 a oggi in materia di qualità dell'aria, che hanno indotto una progressiva diminuzione delle zone in cui si verificano superamenti dei valori limite e dell'entità dei superamenti stessi per il PM10 e il biossido di azoto NO₂, le procedure di infrazione avviate sono in fase avanzata (procedura n. 2014/2147 in fase di sentenza ex art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e procedura n. 2015/2043 in fase di ricorso art. 258 TFUE), per cui risulta necessa-



rio porre in essere misure di rafforzamento per il rispetto degli obblighi relativi a tali valori limite nel più breve tempo possibile, al fine di evitare l'aggravamento della procedura (n. 2014/2147) ai sensi dell'art. 260, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);».

9. Al punto 18 del preambolo della legge regionale n. 74/2019, dopo le parole «biossido di azoto (NO₂)» è aggiunto il seguente periodo: «e alla limitazione all'utilizzo di generatori di calore alimentati a biomasse con una classe di prestazione emissiva inferiore a "3 stelle" ai sensi del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 186/2017 nei territori dei comuni, posti a un'altitudine inferiore ai 200 metri s.l.m., in cui risulta superato il valore limite relativo al PM₁₀;».

Art. 2.

Misure di rafforzamento per il rispetto degli obblighi europei relativi ai valori limite previsti dal decreto legislativo 155/2010 in attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente. Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 74/2019

1. Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 74/2019 è sostituito dal seguente:

«2. Le misure di cui al comma 1 prevedono, in particolare:

a) l'istituzione di zone di limitazione alla circolazione per i veicoli maggiormente inquinanti nel territorio dei comuni in cui non siano rispettati i valori limite per il biossido di azoto (NO₂) previsti dal decreto legislativo 155/2010;

b) limitazioni all'utilizzo di generatori di calore alimentati a biomasse con classe di prestazione emissiva inferiore alle "3 stelle", di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186 (Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibile solide), nei comuni in cui non è rispettato il valore limite delle concentrazioni relativo al materiale particolato (PM₁₀) previsto dal decreto legislativo n. 155/2010; le limitazioni all'utilizzo, ivi incluso il divieto, laddove tali generatori non rappresentino l'unico sistema di riscaldamento, sono individuate in funzione di specifiche variabili concernenti il sistema di combustione nonché la quota altimetrica del territorio interessato durante il periodo dell'anno critico per la qualità dell'aria.».

2. Il comma 3 dell'art. 1 della legge regionale n. 74/2019 è sostituito dal seguente:

«3. I comuni interessati dalla procedura d'infrazione nel cui territorio non risultano rispettati i valori limite delle concentrazioni con riferimento al PM₁₀ stabiliti dal decreto legislativo n. 155/2010:

a) entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana della deliberazione di cui al comma 1, o dei suoi aggiornamenti, recepiscono le misure di cui al comma 2, inserendole tra gli interventi strutturali dei piani di azione comunale (PAC)

di cui alla legge regionale 11 marzo 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente) e adeguando, ove necessario, gli atti di cui all'art. 12, comma 5 della medesima legge;

b) attuano gli interventi di cui alla lettera a), secondo le modalità e nei termini stabiliti dalla medesima deliberazione e recepiti nei PAC, e ne vigilano l'osservanza con le modalità organizzative previste dai rispettivi ordinamenti.».

3. Al comma 4 dell'art. 1 della legge regionale n. 74/2019, dopo le parole: «dal comma 3» sono aggiunte le seguenti: «, lettera a)».

4. Dopo il comma 4 dell'art. 1 della legge regionale n. 74/2019 è inserito il seguente:

«4-bis. Qualora i comuni non mettano in atto gli interventi strutturali ai sensi del comma 3, lettera b), entro i termini individuati dalla deliberazione di cui al comma 1 e recepiti nei PAC, il Presidente della Giunta regionale diffida i comuni inadempienti a provvedere entro i successivi sette giorni, con modalità che garantiscono celerità e certezza del ricevimento. Decorso il termine contenuto nella diffida, il Presidente della Giunta regionale adotta, con proprio decreto, i necessari provvedimenti in luogo dei comuni rimasti inadempienti.».

5. Al comma 5 dell'art. 1 della legge regionale n. 74/2019 le parole: «31 ottobre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 2 agosto 2021

GIANI

(*Omissis*).

22R00055



LEGGE REGIONALE 3 agosto 2021, n. 27.

Valorizzazione del patrimonio storico - culturale intangibile e della cultura popolare della Toscana. Disciplina delle rievocazioni storiche regionali.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 74 del 6 agosto 2021).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visti l'art. 3, comma 3, e l'art. 4, comma 1, lettere *m*), *m bis*), *q*) e *v*), dello Statuto;

Vista la legge 27 settembre 2007, n. 167 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura «UNESCO»);

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60 (Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera *g*), della legge 13 luglio 2015, n. 107);

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2 lettera *b*), della legge 6 giugno 2016, n. 106);

Vista la legge 1° ottobre 2020, n. 133 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005);

Vista la legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni);

Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali);

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008);

Vista la legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana «APET»);

Vista la legge regionale 13 novembre 2018, n. 61 (Disposizioni in materia di attività e modalità di finanziamento della Fondazione Sistema Toscana. Modifiche alla legge regionale n. 21/2010);

Vista la legge regionale 22 luglio 2020, n. 65 (Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano);

Considerato quanto segue:

1. La Toscana è terra di pratiche di rievocazione storica largamente radicate nel territorio e nel tessuto sociale; prova ne sono le non poche manifestazioni, di rilievo anche internazionale, che richiamano periodicamente, nelle zone interessate, flussi turistici considerevoli e che, al contempo, rivelano la straordinaria capacità di animazione dei luoghi e delle comunità, sia delle maggiori città, sia dei piccoli centri;

2. Il radicamento sociale delle manifestazioni e associazioni dà dunque prova della forte tradizione di valori e partecipazione civica propria della Toscana. Alle spalle delle pratiche di rievocazione storica, infatti, operano spesso gruppi e organizzazioni senza fini di lucro impegnati nell'organizzazione degli eventi stessi e nella valorizzazione e diffusione di tradizioni, usi e abiti storici, che trovano nell'attività di questi soggetti uno strumento di coesione sociale, grazie al carattere di inclusività proprio del volontariato. L'operato di queste associazioni è, inoltre, mezzo di coinvolgimento e trasmissione alle nuove generazioni, verso le quali esercita un ruolo attrattivo favorito anche dal collegamento della rete associativa con ampi circuiti di scambio in Italia e all'estero;

3. Negli ultimi decenni il vasto panorama della rievocazione storica si è arricchito di numerosi eventi, capillarmente diffusi in quasi tutti i comuni, nei quali lo spirito festivo si unisce alle pratiche che i più autorevoli esperti internazionali definiscono come «historical reenactment», ovvero la ricostruzione di pratiche, ambienti, abiti, armi, cibo e cultura materiale di diverse epoche storiche ad opera di appassionati e cultori, che si definiscono rievocatori, anche aderenti ad associazioni di volontariato;

4. La Regione Toscana persegue, tra le finalità principali della propria azione previste dallo Statuto, la tutela e la valorizzazione, oltre che del patrimonio storico e artistico in senso lato, anche delle forme della cultura popolare, delle tradizioni locali e del «patrimonio culturale intangibile», così come definito dalla Convenzione Unesco del 2003, ratificata dall'Italia il 30 ottobre 2007, patrimonio nel quale le manifestazioni di rievocazione storica possono, a pieno titolo, inserirsi. I gruppi locali che ne curano l'organizzazione possono infatti esser considerati a tutti gli effetti «comunità patrimoniali», nel senso assegnato a questo termine dalla «Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società» cosiddetta di Faro, di cui alla legge n. 133/2020, nella quale si definisce il patrimonio culturale come «un insieme di risorse ereditate dal passato che le popolazioni identificano, indipendentemente da chi ne detenga la proprietà, come riflesso ed espressione dei



loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni, in continua evoluzione», e la comunità patrimoniale come «un insieme di persone che attribuisce valore ad aspetti specifici del patrimonio culturale, e che desidera, nel quadro di un'azione pubblica, sostenerli e trasmetterli alle generazioni future»;

5. Con la legge regionale 14 febbraio 2012, n. 5 (Valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica della Toscana. Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 «Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali»), la Regione ha avviato un importante percorso di riconoscimento, sostegno e valorizzazione del mondo delle associazioni e della realtà delle manifestazioni di rievocazione storica. Lo sviluppo che, nell'arco del tempo, si è avuto di tali associazioni e manifestazioni ha sollecitato la consapevolezza di dover effettuare una revisione della disciplina, compiendo una trasformazione dell'orizzonte culturale delle norme e aprendo l'intervento legislativo regionale ad una governance diffusa del fenomeno delle manifestazioni storiche e dell'associazionismo che le anima, con un maggior coinvolgimento delle amministrazioni locali anche attraverso gli strumenti normativi della coprogettazione fra enti e associazioni, profilando una più spiccata azione di promozione degli eventi e, soprattutto, una valorizzazione e premialità dell'iniziativa dal basso, infine, affermando il riconoscimento del valore culturale delle manifestazioni, con il conseguente coinvolgimento del mondo della scuola e, attraverso di esso, con l'offerta di stimoli all'apprendimento;

6. Il sistema nazionale d'istruzione e formazione, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 60/2017, promuove la conoscenza storico-critica del patrimonio culturale, sostenendo le progettualità delle istituzioni scolastiche volte alla sua valorizzazione e diffusione, mediante il potenziamento dell'offerta formativa con percorsi curricolari, in alternanza scuola-lavoro o con specifiche iniziative extrascolastiche, programmati anche nella forma di reti di scuole;

7. Tra gli strumenti per assicurare la valorizzazione del patrimonio culturale da parte delle istituzioni scolastiche, è prevista anche l'attivazione di specifici accordi e collaborazioni con soggetti terzi, accreditati dal Ministero dell'istruzione e dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ovvero dalle regioni o dalle province autonome, anche con enti locali e altri soggetti pubblici e privati, ivi inclusi i soggetti del Terzo settore operanti nel settore, finalizzati ad assicurare una condivisione di risorse laboratoriali, strumentali e professionali, nell'ottica di promuovere la partecipazione delle studentesse e degli studenti a percorsi di conoscenza del patrimonio culturale, per potenziarne le competenze pratiche e storico-critiche;

8. Gli interventi statali in materia di rievocazioni storiche, fra i quali l'istituzione del fondo nazionale per la rievocazione storica di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017), attestano l'attenzione crescente per tale fenomeno e la rivalutazione culturale del contesto sociale che lo vivifica. Essi, inoltre, denotano la coerenza dei valori e delle finalità posti a fondamento del

presente intervento legislativo con i criteri che lo Stato ha stabilito per il riparto del fondo predetto, quali, oltre alla qualità culturale delle manifestazioni, le loro ricadute sul territorio in termini anche di coinvolgimento sociale e di attrattiva turistica, il radicamento nel tempo delle manifestazioni, la capacità di valorizzare il patrimonio culturale del territorio anche in un rapporto fra le generazioni;

9. L'Europa si è fatta parte attiva rispetto alla promozione del patrimonio culturale, tanto che, nel 2018, è stato istituito l'Anno europeo del patrimonio culturale, con lo scopo di celebrarlo come risorsa condivisa, sensibilizzando alla storia e ai valori comuni e rafforzando il senso di appartenenza a uno spazio culturale e politico comune europeo. In questo contesto, nelle varie sfaccettature di patrimonio tangibile e intangibile, la rievocazione storica rappresenta parte di quell'espressione di bene comune tramandato dalle generazioni precedenti come eredità a favore di quelle a venire, nel quale si muove il quadro d'azione europeo;

10. Per le finalità espresse al punto 5 si rende necessaria una riscrittura delle disposizioni regionali nel senso di semplificare l'impianto originario degli elenchi, superando la dicotomia fra ricostruzione e rievocazione storica, aggiornando l'impianto definitivo alle più recenti acquisizioni accademiche in materia, anche al fine di fare delle manifestazioni storiche oggetto della presente legge elementi di effettiva divulgazione culturale e riconducendole alla natura di eventi capaci di creare coesione sociale, piuttosto che conflittualità di tipo agonistico. Si rinvia, inoltre, la ricognizione delle manifestazioni al calendario, anche attraverso una sua articolazione territoriale facendone la fonte di riconoscimento ufficiale delle manifestazioni storiche regionali. Si interviene altresì sull'articolazione del Comitato regionale delle rievocazioni storiche della Toscana, definendone meglio le competenze; si affianca all'amministrazione un organismo di consulenza scientifica che sviluppi il rapporto fra amministrazione, mondo delle associazioni e mondo della ricerca universitaria, a garanzia del rigore culturale alla base delle scelte pubbliche. Tale organismo è individuato quale soggetto idoneo a supportare l'azione pubblica con ricerche, organizzazioni di convegni e offerta formativa per le associazioni e i soggetti attivi nel campo dell'organizzazione della rievocazione storica. Inoltre, si attiva il sistema della co-progettazione ormai codificato dalla normativa statale e regionale del Terzo settore, per l'organizzazione sinergica degli eventi in un quadro di valorizzazione del sistema della sussidiarietà istituzionale e sociale, arricchendo il sistema di promozione in collaborazione con l'operato dell'agenzia regionale Toscana promozione turistica e di Fondazione Sistema Toscana e si attivano i rapporti con il mondo della scuola in coerenza con la normativa statale che li prevede;

11. Per la miglior articolazione della disciplina, stan- te la sua più ampia portata, si rende necessario il rinvio a disposizioni attuative di dettaglio;



12. L'ampiezza del presente intervento legislativo comporta la necessaria abrogazione della legge regionale n. 5/2012 e, data la necessità di procedere rapidamente all'apparato attuativo delle norme in vista dell'auspicata ripresa di manifestazioni pubbliche, l'esigenza di disporre l'entrata in vigore della presente legge, il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

APPROVA

la presente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La Regione Toscana, in attuazione delle proprie finalità statutarie e nel rispetto delle normative statali, incentiva le iniziative di promozione delle manifestazioni di rievocazione storica, nel quadro degli interventi di valorizzazione della cultura e della conoscenza storica del territorio regionale e sostiene le forme associative in ambito culturale e sociale che operano per lo sviluppo delle comunità toscane e per la divulgazione delle pratiche legate alla rievocazione storica.

2. Per le finalità del comma 1, la Regione Toscana, nell'esercizio delle proprie competenze e in raccordo con il sistema degli enti locali, con il mondo dell'associazionismo e con le istituzioni educative, offre sostegno, attraverso interventi di natura contributiva e promozionale, alle manifestazioni di rievocazione storica, alle associazioni del Terzo settore impegnate nella realizzazione e promozione delle attività e pratiche legate alla rievocazione storica, allo sviluppo dei progetti e programmi di conoscenza storica del territorio regionale e di forme di turismo sostenibile ad essi connesse.

(Omissis).

Art. 18.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 3 agosto 2021

GIANI

22R00056

REGIONE SICILIA

LEGGE 29 luglio 2021, n. 20.

Legge regionale per l'accoglienza e l'inclusione. Modifiche di norme.

(Pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (P. I) n. 34 del 6 agosto 2021 - n. 48)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

PRINCIPI, FINALITÀ E DESTINATARI

Art. 1.

Principi e finalità


1. La Regione, nell'esercizio delle proprie competenze, concorre, anche attraverso un sistema integrato di interventi, alla tutela dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e degli apolidi presenti sul proprio territorio, assicurando l'effettivo godimento dei diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno e sovranazionale, dalle convenzioni internazionali e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti.

2. La legislazione regionale si ispira a principi di uguaglianza, alla costruzione di una società multiculturale ed inclusiva, alla garanzia della pari opportunità di accesso ai servizi, al riconoscimento ed alla valorizzazione delle differenti culture e al contrasto di ogni forma di discriminazione.

3. La Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono politiche di intervento finalizzate:

a) alla realizzazione del primato della persona indipendentemente dalla cittadinanza, attraverso l'effettivo riconoscimento dei diritti inviolabili;

b) alla realizzazione di una società plurale ed inclusiva volta a favorire la valorizzazione delle culture e delle tradizioni di origine delle persone straniere dimoranti in Sicilia e, contestualmente, il rafforzamento della coesione sociale intorno ai principi e alle regole costituzionali, al fine di garantire il rispetto dei diritti di ciascuno e l'adempimento dei doveri individuali e collettivi;



c) all'istituzione di un sistema regionale di monitoraggio volto ad acquisire elementi di conoscenza utili a orientare le politiche pubbliche sulle materie oggetto della presente legge;

d) alla partecipazione alla vita pubblica delle persone straniere dimoranti in Sicilia ed alla valorizzazione dei rapporti interculturali come elementi fondamentali per la crescita della società e delle comunità, anche favorendo l'associazionismo tra le comunità di migranti;

e) al contrasto dei fenomeni di razzismo, xenofobia, discriminazione e allo sviluppo di azioni positive volte all'inclusione sociale e al superamento delle condizioni di marginalità, di sfruttamento e di violenza relative ai soggetti vulnerabili quali, in particolare, le donne e i minori;

f) alla corretta informazione sui diritti e sui doveri previsti dalla legislazione italiana e sugli strumenti di tutela previsti dall'ordinamento italiano ed europeo;

g) alla promozione di azioni e iniziative atte al mantenimento del legame con il Paese di origine e con le famiglie, favorendo il rientro assistito nei Paesi di origine.

Art. 2.

Destinatari

1. Destinatari degli interventi previsti dalla presente legge sono i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e gli apolidi dimoranti sul territorio della Regione.

2. La presente legge si applica anche ai richiedenti ed ai titolari di protezione internazionale ed ai beneficiari di protezione complementare presenti nel territorio regionale, fatte salve le competenze dello Stato.

3. Gli interventi previsti dalla presente legge sono estesi ai cittadini dell'Unione europea, laddove non siano già destinatari di norme statali e regionali più favorevoli.

(Omissis).

Capo IV

MODIFICHE DI NORME ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 22.

Modifiche all'art. 41 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9

1. L'art. 41 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 41 (*Progetti in favore degli studenti con disabilità*). — 1. L'assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, per le finalità di cui all'art. 6 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 e successive

modificazioni, è autorizzato, a seguito di preventiva ricognizione delle necessità sul fabbisogno e relativa ripartizione proporzionale alle Città metropolitane ed ai liberi Consorzi comunali, ad avviare progetti e servizi integrativi, migliorativi ed aggiuntivi in favore degli studenti con disabilità.

2. Per assicurare lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa di 4.000 migliaia di euro da iscrivere in apposito capitolo di spesa "Servizi integrativi migliorativi ed aggiuntivi a favore degli studenti disabili delle scuole secondarie di secondo grado", nella rubrica del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali (Missione 12, Programma 2).».

Art. 23.

Modifiche all'art. 9 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8

1. Dopo il comma 5-bis dell'art. 9 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 e successive modificazioni è aggiunto il seguente: «5-ter. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 5-bis, per i soggetti affetti da disabilità gravissima il termine per la presentazione delle domande, relativamente al solo primo semestre dell'anno 2021, è fissato al 30 settembre 2021.».

Art. 24.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 29 luglio 2021

MUSUMECI

*Assessore regionale
per la famiglia,
le politiche sociali
ed il lavoro*
SCAVONE

(Omissis).

22R00035





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 2 0 3 0 5 *

€ 1,00

